REGOLAMENTO (CEE) N. 2827/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune (anno 1972)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il magnesio greggio della sottovoce tariffaria 77.01 A la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo entro il limite di un quantitativo calcolato in modo che la parte del consumo della Comunità non coperto dalla produzione comunitaria del prodotto in questione sia importata in esenzione da dazio doganale a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967) ; che per la Comunità detto protocollo è attualmente in vigore e bisogna quindi aprire, per l'anno 1972, il contingente tariffario comunitario di cui trattasi ;

considerando che per fissare il volume di detto contingente tariffario comunitario occorre valutare il consumo complessivo delle industrie utilizzatrici degli Stati membri durante l'anno contingentale, nonché il livello della produzione comunitaria nello stesso periodo ; che, per l'anno 1972, una valutazione anche molto approssimativa del consumo e della produzione totali della Comunità è estremamente aleatoria, data l'impossibilità di stimare sin d'ora il volume del consumo di magnesio greggio di alcuni Stati membri nell'anno considerato, nonché il livello che potrebbe raggiungere la produzione comunitaria, produzione che può aumentare in modo rilevante a seguito dell'ampliamento degli impianti esistenti nella Comunità ; che comunque è escluso che per l'anno in questione la produzione comunitaria possa soddisfare interamente il fabbisogno comunitario ; che pertanto occorre fissare il volume contingentale annuo a un livello adeguato che potrebbe essere di 10.000 tonnellate ; che la fissazione di tale volume, basata su previsioni prudenti, non esclude ulteriori ritocchi ;

considerando che il mercato del magnesio contenente in peso il 99,8 % o più di magnesio puro (in appresso denominato « magnesio greggio non in lega ») da una parte, e quello del magnesio contenente in peso una quantità di magnesio puro inferiore al 99,8 % (in appresso denominato « magnesio greggio in lega ») dall'altra, presentano notevoli differenze; che è pertanto logico fare una distinzione tra le due qualità di magnesio e suddividere tra esse il volume contingentale sopra indicato ;

considerando che, per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega, gli Stati membri, tenuto conto di un volume contingentale di 10.000 tonnellate, hanno dichiarato un fabbisogno di importazioni in provenienza dai paesi terzi dell'ordine di 600 tonnellate ; che tale cifra appare giustificata se si tiene conto, da un lato, della proporzione che rappresentava precedentemente — in particolare nei primi mesi dell'anno 1971 — il consumo di tale qualità di magnesio rispetto al consumo totale di questo metallo, e, dall'altro, delle possibilità di sviluppo a breve termine della produzione comunitaria di questa stessa qualità di magnesio ;

considerando che è opportuno garantire in particolare la parità e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento di quest'ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione tra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione dei mercati dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, in base alle prospettive economiche per il 1972 ; che, pertanto, le percentuali di partecipazione iniziale possono approssimativamente determinarsi come segue :

— per il magnesio greggio non in lega :

Germania	62,20,
Francia	0,80,
Italia	0,20,
Paesi Bassi	14,00,
Unione economica belgo-lussemburghese	22,80 ;

— per il magnesio greggio in lega :

Germania	97,50,
Francia	0,25,
Italia	0,25,
Paesi Bassi	1,20,
Unione economica belgo-lussemburghese	0,80 ;

considerando che, per tener conto più accuratamente dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingentale previsto per ciascuna qualità di magnesio greggio, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri secondo le percentuali suindicate e costituendo con la seconda parte una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare le parti iniziali al livello di 525 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e di 8.200 tonnellate per il magnesio greggio in lega, mentre i saldi, ossia rispettivamente 75 e 1.200 tonnellate, costituiscono le riserve ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi completamente l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, proceda al prelievo di una aliquota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro, ogni qualvolta ciascuna delle sue aliquote complementari sia stata utilizzata quasi interamente e tutte le volte che lo consenta la riserva ; che le aliquote iniziali e complementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle aliquote iniziali, tale Stato membro dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che parte di uno o dell'altro volume contingentale rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux nella suddivisione del contingente tariffario di cui trattasi, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972 il dazio della tariffa doganale comune per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 10.000 tonnellate, di cui

a) 600 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,8 % o più in magnesio puro ;

b) 9.400 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro.

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno dei volumi contingentali di cui all'articolo 1, pari rispettivamente a 525 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e a 8.200 tonnellate per il magnesio greggio in lega, viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate :

a) per quanto riguarda il magnesio greggio contenente in peso il 99,8 % o più di magnesio puro :

Germania	327 tonnellate,
Benelux	193 tonnellate,
Francia	4 tonnellate,
Italia	1 tonnellata ;

b) per quanto riguarda il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro :

Germania	8.000 tonnellate,
Benelux	160 tonnellate,
Francia	20 tonnellate,
Italia	20 tonnellate.

2. La seconda parte, corrispondente rispettivamente a 75 tonnellate e a 1.200 tonnellate, costituisce la riserva comunitaria.

Articolo 3

1. Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro — quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione trasferita alla riserva corrispondente — qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde aliquote, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota esso procede, come disposto dal paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza. Tale procedura viene applicata per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Se alla data del 15 settembre 1972 uno Stato membro non ha esaurito l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali esso trasferisce alla riserva corrispondente, entro e non oltre il 10 ottobre 1972, la frazione non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 10 ottobre 1972, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione di ciascuna delle sue aliquote inziali che esso trasferisce alla riserva corrispondente.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, non oltre il 15 ottobre 1972, della consistenza di ciascuna delle riserve dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro è determinato in base alle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana mediante dichiarazioni d'immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI